

TAR Torino, Sezione II 17/06/1996 n. 380

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

In sede di esclusione di una Ditta da una gara di appalto di opere pubbliche, per anomalia dell'offerta presentata, in applicazione dell'art. 21, co. 1-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 come modificato dal D.L. 3 aprile 1995 n. 101 convertito dalla legge 2 giugno 1995 n. 216, è legittima la determinazione, che non sia stata assunta automaticamente, sul solo riscontro matematico del ribasso superiore al 20% della media delle offerte, ma, al contrario, sia stata supportata dalla valutazione delle varie componenti dell'offerta corredate dagli elementi di analisi forniti dalla stessa Ditta all'atto della partecipazione.